

REGOLAMENTO DELLA RETE DEGLI AMBASCIATORI DI GENOVA NEL MONDO

Art. 1 – Finalità

1.1 Il Comune di Genova si propone di diffondere l'identità culturale della Città attraverso il consolidamento delle sue eccellenze in campo commerciale, culturale, economico, finanziario, industriale, turistico, e della qualità della vita.

1.2 Il Comune promuove l'individuazione di azioni, progetti e iniziative al fine di creare una rete di relazioni e scambi e attrarre investimenti nazionali e internazionali, rendendo la Città competitiva sotto ogni profilo.

Art. 2 – Istituzione

2.1. Per la concreta attuazione delle finalità di cui all'art. 1, il Comune di Genova, ai sensi dell'art. 19, c. 4, dello Statuto, istituisce e riconosce la Consulta degli Ambasciatori di Genova nel mondo (di seguito solo Rete) quale organismo di partecipazione utile a favorire le relazioni nazionali e internazionali e lo sviluppo della Città.

2.2 La Rete è composta dal Board of Ambassadors (di seguito, B.O.A.) e dall'Assemblea degli Ambasciatori di Genova nel mondo.

Art. 3 – Funzioni e competenze

3.1 La Rete è un organismo che svolge funzioni propositive e consultive nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1.

3.2 La Rete promuove la Città di Genova nel mondo.

Art. 4 – Il Board of Ambassadors

4.1 Il B.O.A. rappresenta la Rete degli Ambasciatori di Genova nel mondo; dialoga con l'Amministrazione; ha potere decisionale sulle scelte organizzative della Rete stessa, nel rispetto dell'Assemblea degli ambasciatori e recepisce e valuta le iniziative proposte dalla stessa sottoponendole al Comune per l'approvazione.

4.2 Il B.O.A. è costituito da n. 11 Ambasciatori eletti ogni 4 anni con le seguenti modalità:

- n. 10 componenti eletti dall'Assemblea degli Ambasciatori di Genova nel mondo;
- n. 1 Coordinatore della Rete eletto dal B.O.A. fra i suoi componenti. L'elezione a Coordinatore di un membro del B.O.A. determina la sua sostituzione in tale organo con il primo dei non eletti.

4.3 Il B.O.A., per essere maggiormente funzionale rispetto alle finalità attribuite, si dota di un'organizzazione interna che viene comunicata all'Amministrazione.

4.4 Ai lavori del B.O.A. possono partecipare su richiesta del Comune uno o più rappresentanti dell'Amministrazione e, pertanto, a tal fine, il coordinatore comunica preventivamente al Comune la convocazione delle sedute del B.O.A. e relativo ordine del giorno.

4.5 In caso di revoca o di altro impedimento permanente di un componente eletto nel B.O.A. e/o del coordinatore, l'Assemblea provvede, nel più breve tempo possibile, alla nomina di un nuovo componente e/o coordinatore, il quale resterà in carica sino alla scadenza del mandato del B.O.A. che

lo ha originariamente designato.

Art 5 - L'Assemblea degli Ambasciatori di Genova nel mondo

5.1. L'Assemblea degli Ambasciatori di Genova nel mondo è composta da coloro che abbiano ricevuto dal Sindaco il titolo onorifico di "Ambasciatore di Genova nel mondo". Tale titolo viene conferito a personalità che, per meriti personali e/o professionali, abbiano contribuito a promuovere la Città di Genova nel mondo.

5.2. I componenti dell'Assemblea possono essere revocati o sospesi dal Sindaco, anche su proposta del Comitato etico.

5.3. Gli Ambasciatori svolgono la propria attività gratuitamente e non hanno titolo ad alcuna forma di rimborso.

Art. 6 – Comitato etico e Codice di comportamento

6.1. A tutti i soggetti della Rete si applica il Codice di comportamento allegato al presente Regolamento.

6.2. Il Sindaco nomina i membri del Comitato etico su proposta del coordinatore del B.O.A., che durano in carica tre anni e sono rinnovabili.

6.3 Il Comitato etico è composto da almeno tre persone di notorio prestigio, indipendenza e autorevolezza morale, tra i quali sceglie un Presidente. Tale incarico è svolto a titolo gratuito.

6.4. Il Comitato:

- disciplina le modalità per la segnalazione di eventuali infrazioni del Codice di comportamento;
- individua le sanzioni per violazione del Codice di Comportamento in ragione della gravità della violazione e sulla base dei criteri di proporzionalità e graduazione e ne propone l'applicazione al Sindaco.
- in via cautelativa può sospendere temporaneamente l'ambasciatore per gravi motivi e per un periodo di tempo limitato.

6.5 Le sanzioni che possono essere proposte dal Comitato etico sono la sospensione, per un periodo di tempo proporzionato alla gravità della violazione comunque non superiore a sei mesi e nei casi più gravi la revoca.

6.6 Il Comitato etico riferisce semestralmente al Sindaco sulla propria attività.

Art. 7 – Conflitto di interessi

7.1. Gli Ambasciatori di Genova nel mondo si impegnano a svolgere il loro ruolo astenendosi dall'attività in caso di conflitto di interessi e comunicando la situazione di conflitto al Comitato etico e al Coordinatore.

7.2 Gli Ambasciatori, al momento della nomina, sottoscrivono un atto di accettazione di impegno a rispettare il Codice etico allegato al presente Regolamento e parte integrante dello stesso.

7.3 Gli Ambasciatori, ove a conoscenza di essere sottoposti a indagine giudiziaria, hanno il dovere di comunicarlo tempestivamente al Coordinatore e al Comitato etico.